

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIOAREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

*DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAURA ALLEGATA**REG PG/2022/1079603
DEL 19/10/2022*

Al Comune di XXX

Oggetto: impianto fotovoltaico su parcheggio pertinenziale.**Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio di attività produttiva esistente**

Col XXX quesito l'amministrazione in indirizzo chiede se la realizzazione di strutture di sostegno di pannelli fotovoltaici nell'area adibita a parcheggio di pertinenza di un'attività produttiva possa essere considerata un impianto a tutti gli effetti, in quanto l'intera struttura ne costituisce il supporto, ovvero se detta impalcatura di sostegno dei pannelli sia da ricondurre alla definizione di tettoia, di cui alla DTU n. 57, con conseguente trasformazione della superficie, ora scoperta, in superficie accessoria o utile. Nel caso in questione, l'impianto andrebbe ad aggiungersi a quello già esistente sulla copertura del fabbricato, sede dell'impresa.

Dalla documentazione allegata al quesito, si evince che la struttura di sostegno all'impianto fotovoltaico è priva di parti in muratura e di fondazioni, quindi amovibile, aperta sui lati, presentando le caratteristiche degli elementi di arredo delle aree pertinenziali, come il pergolato, realizzabili in regime di attività edilizia libera e non sottoposti agli indici edilizi.

Al riguardo, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2134 del 2015, ha ritenuto che un pergolato (in senso stretto) non muta la sua caratteristica di opera di sostegno, se al posto delle piante rampicanti sono installati pannelli fotovoltaici, purché sia garantita la permeabilità del suolo e non sia impedito il passaggio dell'acqua attraverso la copertura.

Occorre poi considerare che l'art. 9-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) ha regolato l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale, prevedendo che gli stessi **possano coprire “una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza”** e possano **“essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate”**.

Si ricorda inoltre che questa Regione si è dotata di una normativa¹ per individuare le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare. L'Allegato 1 lettera c) della DAL n. 28 del 2010 qualifica come idonee **“le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000, mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione”**. In tali aree l'installazione degli impianti fotovoltaici è consentita sull'intera area disponibile (si veda DGR n. 194/2022).

Si ritiene quindi che gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento delle strutture di sostegno di impianti fotovoltaici, collocate in aree industriali di pertinenza e destinate a parcheggio possano essere ricondotte all'attività edilizia libera. Si ritiene inoltre che dette strutture, non dovendo essere assimilate a tettoie o manufatti edilizi analoghi, non siano soggette alla disciplina delle distanze dai confini e dagli edifici.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo
firmata digitalmente

RV

¹ La normativa regionale è consultabile al seguente indirizzo: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/fonti-rinnovabili/norme-e-atti-regionali-1/copy2_of_criteri-regionali-per-la-localizzazione-degli-impianti-di-produzione-di-energia-alimentati-da-fonti-rinnovabili